



Città di CASERTA
Affari Legali e Contenzioso

DETERMINA REGISTRO UNICO n. 964 del 08.07.2016

DETERMINA DIRIGENZIALE Settore n. 233 del 08-07-2016

OGGETTO: Publika sas c/ Comune di Caserta. Ricorso al Consiglio di Stato in S.G. Roma. Incarico legale per continuità ed economicità processuale.

IL DIRIGENTE

La Publika sas, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Ettore Abbrunzo, premettendo di essere titolare di varie autorizzazioni rilasciate dal Comune di Caserta Settore Attività Produttive, per l'istallazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico in connessione con l'arredo urbano, con atto notificato il 05/05/2016 ricorreva dinanzi al TAR della Campania – Napoli per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensiva anche inaudita altera parte:

-del provvedimento prot. n.31150 del 14/04/2016 del Settore delle Attività produttive del Comune di Caserta avente ad oggetto "*comunicazione conclusione del procedimento legge 241/90 e s.m.i. – decadenza autorizzazioni n.203/2012 (dupl.); n.204/2012; n.204/2012 (dupl.); n.205/2012; n.205/2012 (dupl.); 207/2012; n.207/2012 (dupl.); n.208/2012; 300/2013; n.300/2013 (dupl.) rilasciate a PUBBLIKA sas di Ettore Abrunzo*";

-del provvedimento prot. n.21502 del 15 marzo 2016 a firma del Dirigente del settore delle Attività Produttive del Comune di Caserta avente ad oggetto "*art. n.7 e segg. della legge n.241/90 e smi – comunicazione avvio del procedimento di decadenza autorizzazioni n.203/2012 (dupl.); n.204/2012; n.204/2012 (dupl.); n.205/2012; n.205/2012 (dupl.); 207/2012; n.207/2012 (dupl.); n.208/2012; 300/2013; n.300/2013 (dupl.) rilasciate a PUBBLIKA sas di Ettore Abrunzo*";

-della determinazione n.585 del 27/04/2016 a firma del dirigente del settore delle Attività Produttive del Comune di Caserta avente ad oggetto "*annullamento/decadenza autorizzazioni n.203/2012 (dupl.); n.204/2012; n.204/2012 (dupl.); n.205/2012; n.205/2012 (dupl.); 207/2012; n.207/2012 (dupl.); n.208/2012; 300/2013; n.300/2013 (dupl.) rilasciate a PUBBLIKA sas di Ettore Abrunzo*;

nel predetto ricorso richiedeva il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell'emanazione dei provvedimenti impugnati, scaturente dalle spese già sostenute per la posa in opera degli impianti autorizzati e del lucro cessante scaturente dal mancato introito.

La Sezione Terza del TAR della Campania, con Decreto n.707/2016, depositato il 05/05/2016, decidendo sulla domanda della ricorrente di sospensione inaudita altera parte per il ricorso iscritto al numero di R.G. 1993/16, sospendeva temporaneamente gli effetti degli atti impugnati, disponendo incombenti istruttori per l'acquisizione da parte del Comune di tutti gli atti e documenti in base ai quali erano stati emanati i provvedimenti oggetto del ricorso, fissando udienza di trattazione collegiale di camera di consiglio al 7 giugno 2016.

Atteso che il Dirigente del settore competente, con nota prot. n.45366 del 27/05/2016, relazionava in merito all'opportunità della costituzione giudizio nel predetto ricorso, a tutela degli interessi dell'Ente, individuando nell'avv. Lucio Perone quale professionista da incaricare, già a conoscenza della materia del contendere e visto che l'avvocato interno era, tra l'altro, già gravato di carichi di lavoro che non avrebbero consentito lo studio e la predisposizione dei necessari atti tesi alla difesa dell'Amministrazione in giudizio, come risultava dall'agenda legale delle udienze/rinvii della gestione del contenzioso/legale dell'Ente, veniva disposto, con determina R.U. n.758 del 30/05/2016, incarico legale al predetto avvocato.

Visto che con motivi aggiunti al predetto ricorso, nel frattempo iscritto al numero di R.G. 1993/16, notificati il 16/06/2016, la Publika sas richiedeva l'annullamento e/o la riforma, previa sospensiva, del provvedimento del Comune di Caserta prot. n.46052 del 31/05/2016 relativo alla relazione istruttoria, della certificazione prot. n.45528 del 30/05/2016, della relazione della Polizia Municipale relativa al sopralluogo del 4 aprile 2016 (prot. n.28341 del 6/4/2016), delle relazioni





Città di CASERTA

Affari Legali e Contenzioso

della P.M. relative al sopralluogo dell'11/04/2016 (prot. n.31200/16 e prot. 31206/2016), della relazione P.M. relativa al sopralluogo del 28/4/2016 (prot. 37107/16), della relazione P.M. relativa al sopralluogo del 30/3/2016 (prot. 3818/16), delle richieste di autorizzazione presentate dalla società Mirò (prot. 233/04, prot. n.226/04, prot. n.19460/06, prot. n.40650/06, della nota prot. 4229/06 di diniego autorizzazione per indisponibilità di superficie espositiva, delle richieste di autorizzazione della INTRO prot. n.2150/12 (antecedente alla richiesta ella Pubblka) e del 20/04/2012, della nota del Comune di Caserta prot. 35031 del 7/5/12, della rassegna stampa relativa alla indisponibilità di spazi pubblicitari disponibili già nel 2008, nonché del funzionigramma del Comune di Caserta.

La Sezione Terza del TAR della Campania – Napoli, con Ordinanza n.1014/16, depositata il 22/06/2016, visti i motivi aggiunti, visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta, vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, considerata l'intempestività del disposto dell'art.11 del PGI che sancisce la doverosità del rito delle autorizzazioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi impartiti in sede di rilascio e la natura fidefaciente degli accertamenti della Polizia Municipale e relativa documentazione fotografica, versata in atti dalla difesa comunale, respingeva la domanda cautelare condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in € 500,00 oltre eventuali accessori.

Visto che con ricorso al Consiglio di Stato, notificato il 25/06/2016 presso il domicilio dell'avvocato costituito per l'Ente, la Pubblka sas, in persona del legale rappresentante p.t. Ettore Abbrunzo, richiedeva l'annullamento e/o la riforma, previa sospensiva anche inaudita altera parte, dell'ordinanza cautelare n.1014/2016 emessa dal TAR della Campania – Napoli, Sez. III, depositata in data 22/06/2016;

visto, altresì, che l'avv.to Perone con nota acquisita al protocollo comunale al numero 55276 del 28/06/2016, nel trasmettere copia del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, relazionava in merito alla necessita della costituzione in giudizio dell'Amministrazione, trasmettendo, in pari data, altresì Decreto n.2489/16, depositato il 28/06/2016, con il quale la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, in relazione al ricorso iscritto al numero di R.G. 5329/16, promosso per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Campania n.1014/16, resa tra le parti e concernente la decadenza di autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico, respingeva l'istanza della Pubblka di misure cautelari monocratiche, fissando, per la discussione, la camera di consiglio dell'8/9/2016.

Ritenuto, pertanto, di doversi costituire nel predetto giudizio dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. Roma, al fine della tutela degli interessi dell'Ente, conferendo incarico, per continuità ed economicità processuale, allo stesso professionista, avv. Lucio perone, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo Mormile, per la domiciliazione della causa.

Vista la deliberazione di G.C. n.39 del 28 marzo 2009;

Visto il T.U. 267/2000:

DETERMINA

1) di conferire incarico legale, per continuità e economicità processuale, all'avv. Lucio Perone, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo Mormile, ai fini anche della relativa domiciliazione della causa, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare e di recuperare in caso di esito favorevole per l'Ente, per procedere alla costituzione in giudizio del Comune di Caserta nel ricorso promosso dalla Pubblka sas, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Ettore Abrunzo, dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. Roma, iscritto al numero di R.G. 5329/16, così come sopra esposto;

2) di presentare ai professionisti incaricati, per la dovuta sottoscrizione, un contratto privato di assistenza giudiziaria;



Città di CASERTA

Affari Legali e Contenzioso

3) di impegnare la somma di € 2.700,00 comprensiva di iva e cpa come per legge incluse, quale compenso massimo per l'attività professionale relativa all'espletamento del mandato di assistenza giudiziale, imputando la spesa al capitolo 178 del bil. 2016.

4) di darsi atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere.

IL DIRIGENTE
Segretario Generale
Dot. Luigi Martino



Settore Economico / Finanziario

UFFICIO PARERI

risvolti diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale dell'Ente

Il Responsabile

UFFICIO IMPUTAZIONE IN BILANCIO

Visto attestazione copertura finanziaria

Cap. 178 Impegno 2543

07.964 / 8.7.2016

Il Responsabile

UFFICIO COORDINAMENTO

Responsabile

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria

Si conferma parere 29/29

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
IL FUNZIONARIO A.P.

Dott. **Girolamo Santonastuso**

